

REPUBLICCA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

9174/07

UDIENZA PUBBLICA

DEL 10/01/2007

SENTENZA

N. 34 / 07

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. GEMELLI TORQUATO

1. Dott. CANZIO GIOVANNI

2. Dott. CORRADINI GRAZIA

3. Dott. URBAN GIANCARLO

4. Dott. CASSANO MARGHERITA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ~~ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da :

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI C/ | N. IL 00/00/0000 |
| 2) MINISTERO DELLA DIFESA C/                | N. IL 00/00/0000 |
| 3) BARTOLUCCI LAMBERTO                      | N. IL 21/06/1924 |
| 4) FERRI FRANCO                             | N. IL 09/07/1923 |

avverso SENTENZA del 15/12/2005

CORTE ASSISE APPELLO di ROMA

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

URBAN GIANCARLO

PRESIDENTE

CONSIGLIERE


"

"

"

REGISTRO GENERALE

N. 034097/2006



9

Udito il Procuratore Generale in persona del *Cons. Luigi Ciampoli*

che ha concluso per l'annullamento senza rinvio mutando la formula di esclusione; inammissibilità del ricorso della parte civile pubblica.

Udito, per la parte civile, l'Avv. dello Stato *Euro Musco*;  
av. *Alfredo Galeno*;  
av. *Alessandro Gambellini*;  
av. *Costantino Romano Terenzi*;  
av. *Leopoldo Rucconi in cont. av. G. Peri*;  
~~Udit~~ ~~1 difensor~~ ~~Avv~~ av. *Norio Sceloni*  
av. *Derio Piccioni*

Uditi i difensori degli imputati av. *Vincenzo Crupi*  
av. *Giampaolo Filiani*

## Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 15 dicembre 2005 la Corte d' Assise d' Appello di Roma in riforma della sentenza pronunciata il 30 aprile 2004 dalla Corte d' Assise di Roma, su appello degli imputati BARTOLUCCI Lamberto e FERRI Franco, del Procuratore Generale, del Procuratore della Repubblica di Roma e delle parti civili costituite assolveva - ai sensi dell' art. 530 comma 2 c.p.p. - gli stessi imputati perche' il fatto non sussiste.

L' originaria contestazione, in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 289 c.p. ( attentato contro organi costituzionali ) e 77 c.p.m.p. ( alto tradimento ) era stata derubricata in primo grado in quella di  alto tradimento ai sensi degli artt. 289 comma 2 c.p. e 77 c.p.m.p. commesso con atti diretti a turbare le attribuzioni del Governo mediante la trasmissione di false informazioni sul coinvolgimento di altri aerei nel disastro aereo del 27 giugno 1980; in ordine a tale contestazione la Corte d' Assise di Roma aveva dichiarato non doversi procedere perche' il reato era estinto per prescrizione; aveva assolto con formula ampia gli stessi ed altri imputati da altre ipotesi criminose.

concorso nel reato

USICA

Il presente processo riguarda il preteso coinvolgimento di personale militare addetto al controllo del traffico aereo nella vicenda del disastro del 27 giugno 1980 ai danni dell' aereo della societa' Itavia con  la morte di 77 passeggeri e 4 componenti dell' equipaggio, senza nessun superstite.

Con sentenza - ordinanza del 31 agosto 1999 il Giudice Istruttore dichiaro' non doversi procedere in ordine al delitto di strage perche' ignoti gli autori del reato e dispose il rinvio a giudizio dei  generali Bartolucci, Ferri ed altri in ordine al reato sopra precisato.

L' ipotesi dell' accusa si fonda sulla pretesa esistenza di tracce (in gergo tecnico denominat~~e~~ "plot", individuati con i numeri -17 e -12) che furono rilevate da uno solo dei radar attivi la sera del disastro e cioe' dal radar  Marconi di Ciampino. Altri radar piu' moderni e piu' sensibili di quello indicato e quelli dislocati in altre localita' non rilevarono detti plot. Il giudice di primo grado dedusse da tali elementi "una probabilita' apprezzabile" della presenza di almeno

Q

un velivolo nei pressi dell' aereo Itavia. La sentenza impugnata ha invece ritenuto che, non trattandosi di "elevata probabilita' logica" ovvero di "probabilita' prossima confinante con la certezza" sulla presenza di altro aereo in zona, questa sola conoscenza non fosse sufficiente a formulare ipotesi di alcun tipo se non supportata da altri elementi. Da tali premesse discende che l' informativa inviata dallo Stato Maggiore dell' Aeronautica in data 20 dicembre 1980 a firma del gen. Ferri d' intesa con il gen. Bartolucci e indirizzata allo Stato Maggiore della Difesa ed alle Autorita' Politiche non conteneva informazioni errate ovvero fuorvianti rispetto ai dati reali acquisiti dagli organi preposti al controllo del traffico aereo.

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica osservando in via preliminare l' esistenza dell' interesse ad impugnare, poiche' la formula assolutoria decisa dalla Corte d' Assise di Appello era preclusiva nel giudizio civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno. In realta' i giudici dell' appello avrebbero dovuto pervenire ad una dichiarazione di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell' art. 129 c.p.p. in conformita' alla copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione, tenuto conto che non sarebbe stata affatto evidente l' insussistenza della prova, come ritenuto dalla Corte d' Assise d' Appello di Roma. Al contrario, secondo il P.G. ricorrente, esisterebbero numerosi indizi che dimostrerebbero la presenza di altri aerei che si trovavano nella stessa zona al momento del disastro; numerose telefonate sarebbero intercorse in quel frangente tra i vari responsabili della difesa aerea e con l' Ambasciata americana; la N.A.T.O. avrebbe confermato la presenza di una portaerei nel Mediterraneo.

Il P.G. ricorrente rileva, quindi, che il reato per il quale si procede (o, piu' esattamente, per l' ipotesi originariamente contestata di cui all' art. 289 comma 1 c.p., trattandosi non gia' di "turbativa", come prevede il comma 2, ma di "impedimento") e' stato abrogato dalla legge 24 febbraio 2006 n. 85 e quindi la Corte di Cassazione dovrebbe dichiarare che il fatto non e' previsto dalla legge come reato. Tale formula sarebbe quindi in ogni caso prevalente su ogni altra pronuncia di assoluzione nel merito o di non doversi procedere per estinzione del reato, ai sensi dell' art. 129 comma 1 c.p.p..

3. L'Avvocatura dello Stato, nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Difesa si riporta alle stesse conclusioni del ricorso del Procuratore Generale.

4. I difensori del gen. Ferri, premesso l'apprezzamento per la attenta e completa disamina del caso compiuta dai giudici dell'appello, anche in presenza di un esasperato interesse dell'opinione pubblica di trovare comunque un responsabile, ribadiscono che la sentenza assolutoria della Corte d'Assise d'Appello e' stata pronunciata non gia' per insufficienza o per contraddittorieta' della prova, ma per assoluta mancanza di prova.

Rilevano quindi l'inammissibilita' del ricorso della Procura Generale per carenza di interesse ad impugnare, non avendo l'eventuale annullamento della sentenza impugnata alcuna conseguenza sul piano della tutela dell'interesse pubblico; ne' gli interessi delle parti civili private sono stati coltivati in qualche modo.

Con il secondo motivo si rileva poi la genericita' della censura e in ogni caso l'inammissibilita' della diversa interpretazione da parte della Corte di legittimita' degli elementi di prova acquisiti.

Con il terzo motivo si rileva la mancata indicazione della norma penale che sarebbe stata violata, posto che la diversa formula assolutoria richiesta a seguito della novella legislativa del 2006 non rientrerebbe in alcuna delle censure tassativamente previste per il ricorso per cassazione (art. 524 c.p.p. 1930). Peraltro, l'infondatezza della questione sollevata nel ricorso del P.G. sulla gerarchia tra le formule di assoluzione emergerebbe chiaramente dai principi enucleabili dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

5. Anche la difesa dell'imputato gen. Bartolucci ha depositato una memoria nella quale si sostiene l'inammissibilita' del ricorso del P.G.

In primo luogo si rileva come la giurisprudenza ritenga inammissibile il ricorso del P.M. che abbia fatto valere – come nel caso di specie – esclusivamente interessi propri della parte civile, surrogandosi in tal modo all'inerzia della stessa.

Si rileva quindi la mancanza del requisito della specificita' dei motivi, espressamente richiesta sia dal codice di procedura penale del 1930 (art. 524) che

da quello vigente (art. 606). La diversa formula assolutoria non sembra infatti violare alcuna norma di legge che comporti la sanzione della nullità, inammissibilità o decadenza. Erronea e fuorviante sarebbe poi l'equiparazione che viene fatta dai ricorrenti tra l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 comma 2 dell'attuale c.p.p. e quella "per insufficienza di prove" di cui al codice del 1930 (art. 479 comma 3). Nella specie nessun dubbio può sorgere sulla espressa pronuncia della Corte d'Assise d'Appello che ha assolto gli imputati per assoluto difetto di prova e non già per contraddittorietà o insufficienza della stessa. E la norma di cui all'art. 129 c.p.p. nel concorso tra diverse formule di assoluzione privilegia quella più favorevole per l'imputato, nella specie avuto riguardo alla lunga e complessa istruttoria dibattimentale e non già all'*abolitio criminis* entrata in vigore dopo l'ultimazione del giudizio di appello.


6. Ha depositato una memoria l'avv. Alessandro Gamberini per le parti civili Bonfietti Daria ed altri; si ripercorre il ricorso del Procuratore Generale per osservare che il dispositivo della sentenza in questione presupporrebbe la qualificazione giuridica del fatto come integrante l'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 289 c.p. perché in caso contrario avrebbe dovuto mantenere ferma la pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione. Si riporta quindi alle conclusioni formulate dal P.G. nel suo ricorso.

Il difensore dell'imputato gen. Ferri ha controdedotto sul tale questione contestando la tesi della configurabilità del fatto come il reato di cui al comma 1 dell'art. 289 c.p.; ha quindi insistito per l'inammissibilità dell'appello delle parti civili perché proposto fuori dei casi consentiti e da parte di difensori sprovvisti di valida procura ad impugnare.

### Motivi della decisione

7. Premesso che con ordinanza 11 luglio 2006 il giudice di appello ha dichiarato inammissibile il ricorso delle parti civili (private) per omessa presentazione dei motivi, ritiene il Collegio inammissibile per carenza di interesse il ricorso del Procuratore Generale.

Va osservato che l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p. con la formula "perché il fatto non sussiste" costituisce un completo e pieno

↓  
  
4

Assoluzione  
perché

1

riconoscimento dell'innocenza degli imputati dai reati contestati senza alcuna riserva o aspetto che possa in qualche modo mettere in dubbio una pronunzia assolutamente liberatoria. E' erronea l'opinione che detta formula assolutoria in qualche modo richiami l'assoluzione per insufficienza di prove prevista dall'art. 479 comma 3 c.p.p. del 1930; basta la semplice comparazione dei testi normativi: nel testo del 1930 si prevedeva la assoluzione per insufficienza di prove quando non risultassero "sufficienti prove per condannare"; nel testo del 1988 (art. 530 comma 2) "il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, e' insufficiente o e' contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato e' stato commesso da persona imputabile".

In questa stessa ottica, la Corte di Cassazione ha ritenuto che "nel caso di formula assolutoria accompagnata dalla indicazione del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen., l'interesse dell'imputato ad impugnare (nella specie preteso pregiudizio morale, per il "dubbio") non puo' ricavarsi dal richiamo, nel dispositivo, del predetto comma dell'articolo citato, poiche' tale richiamo non e' indicativo di un'assoluzione per dubbio (vedi le varie ipotesi previste), neanche per gli "operatori del diritto". Infatti, bisogna comunque attingere alla motivazione, perche' non e' vero che la distinzione tra il primo ed il secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen., se il secondo comma e' esplicitato nel dispositivo, fa "resuscitare" la formula dubitativa." (Cass. Sez. 3<sup>^</sup>, 20 maggio 1993 ric. Cancelli, RV 195118).

Anche per quanto riguarda l'interesse ad impugnare dell'imputato assolto ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., la giurisprudenza piu' recente e' orientata nel senso che deve essere valutato di volta in volta, in relazione agli elementi di prova raccolti e alla conseguente individuazione di punti oscuri, in ordine ai quali puo' essere riconosciuta l'esigenza di fare chiarezza mediante l'acquisizione di ulteriori elementi che portino ad accertare in modo piu' ampio possibile la verita' (Cass. Sez. 5<sup>^</sup>, 21 settembre 2004, RV 230112; Cass. Sez. 6<sup>^</sup>, 17 giugno 1998 ric. Mazzilli, RV 212226).

Nella specie, la sentenza impugnata si e' soffermata in piu' punti per sottolineare l' assoluta mancanza di prova a carico degli imputati in ordine ai reati contestati, con la conseguenza che si precisa espressamente che la formula assolutoria "*perche' il fatto non sussiste*" e' riferita alla prima delle ipotesi indicate dall' art. 530 comma 2 e cioe' alla "mancanza" della prova e non gia' all' insufficienza o alla contraddittorieta'." vms

Questo spiega perche', quand' anche gli imputati avessero proposto ricorso, allo scopo di ottenere una formula assolutoria piu' favorevole, sulla base della giurisprudenza richiamata, essi avrebbero difficilmente potuto sostenere l' esistenza di un interesse concreto e attuale (art. 190 comma 4 c.p.p. previgente e art. 568 comma 4 c.p.p. vigente) tenuto conto del significato che la legge ha conferito alla assoluzione ai sensi dell' art. 530 comma 2 c.p.p. e delle motivazioni presenti nella sentenza della Corte d' Assise d' Appello.

Cio' posto, deve essere presa in esame la questione dell' interesse del Procuratore Generale presso la Corte d' Appello di Roma ad impugnare la sentenza, per il mutamento della formula assolutoria "*perche' il fatto non sussiste*", in quella "*il fatto non e' piu' previsto dalla legge come reato*", in conseguenza dell' entrata in vigore della legge 24 febbraio 2006 n. 85 che ha modificato la norma incriminatrice, con la previsione che l' attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali (art. 289 c.p.) si realizza soltanto "mediante atti violenti": il che e' sicuramente escluso nella specie.

Il ricorso si pone il problema dell' interesse ad impugnare e, richiamata la giurisprudenza di legittimita' sul punto (Cass. SS.UU. 24 marzo 1995 ric. P.M. in proc. Boido, RV 202018 e Cass. Sez. 3^, 19 febbraio 1993, ric. P.M. in proc. Sardina. RV 193566), giunge alla conclusione che il Pubblico Ministero, per la natura pubblica che lo caratterizza e per la funzione di vigilanza sull' osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia a lui demandata dall' ordinamento giudiziario (art. 73), avrebbe un interesse ad impugnare ogni volta che sia ravvisabile la violazione o l' erronea applicazione della legge. Tale potere e', secondo la citata giurisprudenza di legittimita', condizionato dalla concretezza e dall' attualita' dell' interesse della Pubblica



Accusa, non essendo sufficiente l' interesse ad una pronunzia solo teoricamente corretta.

Secondo il P.G. ricorrente anche nella richiesta sopra riportata sarebbe ravvisabile tale interesse concreto ed attuale, ma non viene precisato quale possa essere se non quello proprio delle parti civili a far valere le proprie pretese risarcitorie, poiche', come viene riconosciuto nello stesso ricorso, l' assoluzione con la formula "*il fatto non sussiste*" sarebbe preclusiva nel giudizio civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno, tanto nell' attuale ordinamento (art. 652 c.p.p.) che in quello del 1930 (art. 25 c.p.p.) dopo l' intervento della Corte Costituzionale con sentenza n. 165 del 1975.

Sul punto, pero', si e' ritenuto che "*... il pubblico ministero, siccome estraneo al rapporto processuale civile instauratosi incidentalmente nel processo penale tra il soggetto danneggiato dal reato e l'imputato e, come tale, indifferente ai profili di soccombenza propri dell'azione civile risarcitoria, non appare legittimato a impugnare un provvedimento all'esclusivo fine di tutelare gli interessi civili della parte privata, cosi' surrogandosi all'inerzia di quest'ultima la quale, rimanendo acquiescente alla decisione a se' pregiudizievole, ha invece consentito il formarsi del giudicato sul punto.*" (Cass. Sez. 1<sup>^</sup>, 6 marzo 1998 ric. Gargano ed altro, RV 210126).

Tale orientamento, gia' presente nel codice di rito del 1930, e' stato recepito anche nell' attuale quale espressione dell' accessorieta' della pretesa fatta valere dalle parti private nel processo penale e delle finalita' di perseguimento dell' interesse pubblico proprie della pretesa punitiva dello Stato, della quale e' titolare la Pubblica Accusa.

Nella medesima prospettiva deve essere letta anche la disposizione di cui all' art. 572 c.p.p. vigente - che peraltro non ha una corrispondente norma nel codice di rito previgente - che consente alla parte civile o alla persona offesa di proporre istanza motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione "*a ogni effetto penale*", mentre non e' prevista analoga istanza al fine di far valere i soli interessi civili.

Va altresì rilevato, a conforto dell' inammissibilità della richiesta del Procuratore Generale, che l' art. 673 c.p.p., nel disciplinare la revoca della sentenza per abolizione del reato, dispone che *"Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti"*. Tale disposizione presuppone dunque la presenza di una sentenza di condanna: in caso di proscioglimento nel merito, non esiste alcun interesse a prevenire ad una rettifica della formula di proscioglimento.

Si deve quindi concludere per l' inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore Generale.

8. Quanto al ricorso proposto nell' interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Difesa, l' Avvocatura Generale dello Stato si è limitata a riprodurre *"pedissequamente"* il testo del ricorso del Procuratore Generale, facendo proprie le tesi da questo sostenute, che peraltro non conducono alle stesse conclusioni per la parte civile, portatrice di un interesse concreto ed attuale, che si identifica nella possibilità di far valere in sede civile le pretese risarcitorie e restitutorie.

A tal fine, le parti civili ricorrenti deducono che il giudice pronunzia sentenza assolutoria nel merito, pur in presenza di causa estintiva del reato, a mente dell' art. 129 c.p.p., soltanto quando emerga in modo assolutamente non contestabile che il fatto non esiste, o che esso non ha rilievo sul piano penale ovvero che l' imputato non lo ha commesso: tanto che la valutazione da compiersi apparterrebbe più al concetto di *"constatazione"* che a quello di *"apprezzamento"*. In questa prospettiva si indicano alcuni precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione. Si aggiunge poi che *"la regola di giudizio di cui al comma secondo dell' art. 530 c.p.p. ... non può trovare applicazione in presenza di causa estintiva del reato. In tale situazione vale la regola di cui all'art. 129 cod. proc. pen. - omologo al previgente art. 152 - , in base alla quale in presenza di causa estintiva del reato, l'inizio di prova ovvero la prova incompleta in ordine alla responsabilità dell'imputato non viene*

*equiparata alla mancanza di prova, ma, per pervenire ad un proscioglimento nel merito soccorre la diversa regola di giudizio, per la quale deve "positivamente" ("...risulta evidente " art. 129, comma 2, cod.proc.pen.) emergere dagli atti processuali, senza necessita' di ulteriore accertamento, l'estraneita' dell'imputato per quanto contestatogli."* (Cass. Sez. 5<sup>^</sup>, 2 dicembre 1997 ric. Fratucello, RV 209802).

Secondo le parti civili ricorrenti nella specie sarebbe da escludere l'evidenza dell'estraneita' degli imputati alle contestazioni loro mosse: si richiamano a tal fine le valutazioni del giudice di primo grado, che e' pervenuto alla dichiarazione di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione.

L'assunto e' pero' smentito da tutta la motivazione della sentenza della Corte d'Assise d'Appello, che sottolinea in modo fermo e costante, in piu' punti, la "mancanza di prova" sulla responsabilita' dei due imputati. A titolo esemplificativo si richiama quanto, tra l'altro, e' stato affermato dai giudici di secondo grado:

- a pag. 48: *"si sarebbero condannati o ritenuti responsabili di un reato persone nei cui confronti vi era un difetto assoluto di prova"*;

- a pag. 50: *"la corte ritiene di dover assolvere i due imputati dal reato loro ascritto sia in epigrafe sia da quello ritenuto nella sentenza di primo grado perche' il fatto non sussiste"*;

- a pag. 51: *"ma cio' che la Corte tiene a precisare, a seguito dell'impugnativa della Procura Generale e di quella della Procura di Roma per cui la sua cognitio e' piena e non ridotta dalla decisione di primo grado, che, comunque, non di turbativa si sarebbe trattato ma di impedimento"*; e ancora: *"in termini di certezza nulla e' emerso dalle perizie e dalle consulenze tecniche"*;

- a pag. 68: *"l'esistenza di un velivolo che volava accanto al DC9 ITAVIA e' supportato solo da ipotesi, deduzioni, probabilita' e da basse percentuali e mai da certezza. Non e' stato raggiunto cioe' un risultato di ragionevole certezza su un presunto velivolo che avrebbe volato accanto o sotto il DC9 ITAVIA ... ma*

sono emerse solo mere probabilita' di significato, quindi, dichiaratamente neutro”;

- a pag. 99 si riportano le dichiarazioni dell' imputato di reato connesso Russo Giorgio: *“ma e' proprio l' assenza di plot successivi in prossimita' alla traiettoria dell' aeromobile che mi ha fatto scartare immediatamente l' ipotesi della collisione”*;

- a pag. 103: *“il Bartolucci fu rassicurato dal gen. Mangani dell' inesistenza di una collisione e di altro traffico aereo”*;

- a pag. 105: *“non risulta un elemento sostanziale e concreto di prova di averlo riferito al Bartolucci”*;

- a pag. 109: *“vi sono solo deduzioni, ipotesi, verosimiglianze, “non poteva non sapere”, “rilievi di ordine logico”, ma nulla che abbia la veste non solo di una prova ma anche di un indizio”*;

- a pag. 112: *“Gia' questo elemento porta ad escludere la prova sulla conoscenza dei due plot da parte del Bartolucci”*;

- a pag. 113: *“manca quindi ogni elemento di prova con il quale si possa sostenere tutto quanto enunciato in via di proposizione accusatoria”*;

- a pag. 116: *“il Bartolucci, pertanto, non ha omesso di comunicare al Governo nulla in quanto nulla effettivamente gli risultava per cui deve essere assolto anche dall' accusa minore di cui alla sentenza di primo grado perche' il fatto non sussiste per mancanza assoluta di prova”*;

- a pag. 126: *“anche nei confronti del Ferri per il quale manca del tutto una prova analoga”*;

- a pag. 127: *“non vi e' prova di manipolazione o alterazione o riduzione di tali dati e anche il Bartolucci e il Ferri devono essere assolti da tale accusa”*; *“anche in questo caso (e cioe' la responsabilita' del solo Ferri quando il Bartolucci si era recato all' estero) manca la prova e vi e' solo una deduzione”*;

Si deve quindi porre in evidenza che la sentenza di appello, ben lungi da una valutazione perplessa, secondo quanto sostenuto dalla parti civili ricorrenti, ha ritenuto invece in modo chiaro ed esplicito che la prova dei fatti contestati sia del tutto mancata e quindi la formula assolutoria recepita, ai sensi dell' art. 530

comma 2 c.p.p., ~~si~~ riferita alla prima delle ipotesi previste dalla stessa norma e cioè alla “mancanza” della prova e non già alla “insufficienza” ovvero alla “contraddittorietà” della stessa.

Non si è, pertanto, in presenza di una prova incompleta, poiché all’ esito di una lunga e complessa istruttoria formale da parte del Giudice Istruttore (durata 19 anni e conclusa con una sentenza-ordinanza di 5468 pagine), seguita da quella dibattimentale con 272 udienze, è stata acquisita una imponente massa di dati, dai quali peraltro non è stato possibile ricavare elementi di prova a conforto della tesi di accusa.

Deve quindi essere ribadito il principio per il quale, nel concorso tra diverse possibilità di formule assolutorie, o nel concorso di formule assolutorie con cause di estinzione del reato, in base alle regole di cui all’ art. 129 c.p.p. (analogamente alla corrispondente regola contenuta nell’ art. 152 c.p.p. previgente) deve essere in ogni caso privilegiata la formula di proscioglimento più ampia, sempre che sia assistita da una situazione probatoria evidente. Vale a dire, anche nel caso di “*abolitio criminis*” il giudice è tenuto a verificare se allo stato degli atti non risulti già evidente che il fatto non sussiste, che l’ imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato (in tal senso: Cass. Sez. 3<sup>^</sup>, 23 giugno 1993 ric. Steinhauslin ed altri, RV 195202; Cass. Sez. 5<sup>^</sup>, 6 dicembre 2000 RV 218804).

Per concludere, la sentenza impugnata, in quanto rispettosa dei principi sopra ricordati, non è censurabile; e non può di conseguenza ~~no~~ trovare spazio la richiesta avanzata dalle parti civili ricorrenti di applicare la nuova legge introdotta nel 2006, che ha abrogato l’ ipotesi di reato contestato, nel senso che la assoluzione andrebbe pronunciata con la formula “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato”.

Al rigetto del ricorso delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della Difesa segue la condanna delle stesse al pagamento delle spese processuali e dell’ equa somma di € 500 ciascuna in favore della cassa delle Ammende.


P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale;

rigetta il ricorso delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della difesa che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di € 500 ciascuna alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2007.

Il Consigliere estensore



Il Presidente

